

CHIARIMENTO

Corretta applicazione della disciplina contrattuale sulle ferie residue del personale ATA

In materia di ferie del personale ATA a tempo indeterminato, la disciplina di riferimento resta quella dell'**art. 13 del CCNL Scuola 29/11/2007**, come successivamente modificato dall'**art. 38 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021**, sottoscritto in data 18 gennaio 2024.

In particolare, l'**art. 13, comma 10, del CCNL 29/11/2007** stabilisce che, qualora particolari esigenze di servizio ovvero motivate esigenze di carattere personale o di malattia abbiano **impedito** la fruizione delle ferie nell'anno scolastico di riferimento, il personale ATA fruisce delle ferie non godute **di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA**.

Il successivo **art. 38 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021** è intervenuto invece sul comma 15 dell'art. 13, disponendo che **"le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative"**.

Ne consegue che il CCNL attualmente in vigore **non ha eliminato la possibilità di fruizione delle ferie residue del personale ATA entro il termine ordinario di aprile dell'anno successivo**, ma ha precisato il regime della monetizzazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

**Il Segretario Generale
CISL SCUOLA MAGNA GRECIA CZ KR VV
Prof. Alfredo Silipo**